



CITTA' DI CORDENONS

Medaglia di Bronzo al V.M.

Provincia di Pordenone

Area Segreteria- Affari Generali – URP - Servizio Sport

PROGETTO PER LA GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO G. GRIZZO DI VIA MICELA, CIG: 870532449F

a) relazione tecnico illustrativa

Forma oggetto dell'appalto il servizio di gestione dell'impianto sportivo G. Grizzo di via Micela situata in via Micela nella frazione di Villa D'Arco a Cordenons, PN, comprendente:

- n. 1 campo per il gioco del calcio;
- n. 1 palestra polivalente (pallacanestro, pallavolo, altri sport), in fase di completamento, **non ancora disponibile** nella prima fase del contratto;
- n. 1 pista di atletica;
- n. 2 immobili con locali spogliatoi con docce e wc annessi, di cui uno con locale per pronto soccorso – doping e un locale segreteria e servizio;
- impianti tecnologici connessi;
- N. 1 manufatto adibito a tribuna omologato per una capienza di n. 352 posti a sedere più 3 posti per disabili;
- n. 4 magazzini sotto tribuna;
- locale biglietteria + spazio da adibire a punto ristoro;
- area verde di sfogo, recintata, interna al complesso;
- un locale al piano terra e due al primo piano posti sui lati dello stabile ospitante gli spogliatoi aventi le seguenti destinazioni:

- locale 1: destinato ad un uso saltuario o stagionale, con calendario d'uso gestito dal Comune, sulla base del quadro tariffario di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 145 del 05.10.2017, per attività sportive compatibili con le caratteristiche e le dimensioni dei locali, conferenze corsi e riunioni e altre attività di carattere culturale, educativo, sociale, sportivo e d'interesse generale, con riserva d'uso gratuito di n. 15 giorni al Comune;

- locale 2: destinato esclusivamente all'attività amministrativa ed organizzativa relativa allo sviluppo dei progetti sportivi diretti a valorizzare le discipline praticate nell'impianto, quindi come pertinenza dello stesso, assegnato al gestore della struttura, che non potrà sub concederlo o affittarlo a terzi;

- locale 3: destinato all'attività ricreativa del terzo tempo delle attività sportive delle società che frequentano l'impianto, quindi come pertinenza dello stesso.

Il campo di calcio è destinato all'attività calcistica delle squadre comunali dei campionati FIGC e, in seconda battuta, delle squadre amatoriali locali, secondo l'ordine di priorità individuato dalla Giunta comunale con D.G.C. n. 56/2017 confermato con D.G.C. n. 40 del 14.03.2019 e n. 19 dell'8.03.2021, che tiene conto, per le squadre giovanili FIGC, della categoria (dalla più elevata a scendere), del numero di iscritti (dal numero più elevato a scendere) e degli anni di operatività nel territorio (dal tempo più elevato a scendere) e per le squadre amatoriali tiene conto del numero di iscritti (dal numero più elevato a scendere) e degli anni di operatività nel territorio (dal tempo più elevato a scendere). Al fine di non compromettere l'incolumità del terreno erboso la Giunta comunale ha ritenuto di limitarne l'uso a non più di tre incontri a settimana.

La pista di atletica, fin'ora sottoutilizzata, è stata recente oggetto di lavori di ristrutturazione, pertanto la Giunta comunale intende valorizzarla sulla base di un progetto sportivo annuale, in attesa del completamento della palestra polifunzionale, in grado di sviluppare le varie discipline dell'atletica leggera privilegiando gli aspetti educativi e formativi della motricità con particolare riguardo alle fasce d'età più giovani, con una quota di partecipazione ai relativi corsi, in via sperimentale, agevolata, al fine di permettere l'avvio e il consolidamento di questa pratica sportiva.

La costruenda palestra è destinata alle discipline della pallavolo, della pallacanestro e degli sport minori compatibili con le caratteristiche tecniche della struttura da utilizzare con modalità tali da soddisfare il numero maggiore possibile di richieste e la differenziazione delle discipline praticate.

L'impianto si configura come privo di rilevanza economica (nel senso che gli introiti derivanti dalle attività ivi praticabili non sono sufficienti, neanche potenzialmente garantire la copertura delle spese di gestione ed alla realizzazione di un utile, in quanto non dispone di altri servizi commerciali, potenzialmente in grado di generare utili e pertanto le uniche entrate della gestione possono essere date dalle quote d'uso che sono determinate dalla Giunta in forma agevolata al fine di promuovere lo sport quale efficace mezzo di socializzazione, aggregazione e di promozione di stili di vita sani.

b) Disposizioni per la stesura dei documenti sulla sicurezza sulla sicurezza:

Il "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza", contenente le principali informazioni che il fornitore aggiudicatario del servizio dovrà conoscere, dovrà evidenziare i rischi derivanti dalle interferenze che possono verificarsi nell'effettuazione della prestazione. Esso verrà integrato ed aggiornato prima della stipula del contratto.

Per i rischi derivanti dall'attività dei soggetti operanti presso l'impianto sportivo, resta immutato l'obbligo dei rispettivi datori di lavoro di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

Il documento dovrà quindi:

- Evidenziare le interferenze che possono verificarsi nello svolgimento delle attività lavorative presso l'impianto sportivo;
- Valutare i possibili rischi derivanti dalle interferenze;
- Individuare le misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo tali rischi;
- Promuovere la cooperazione e il coordinamento tra l'Amministrazione e l'appaltatore per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
- Favorire l'informazione reciproca in merito a tali misure.

Il Comune di Cordenons fornirà all'appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

L'appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare a tutto il personale alle dipendenze proprie, tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni relative alla tutela della salute e prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro.

Ogni intervento di manutenzione a carico del Comune viene preventivamente concordato in orari diversi da quelli di apertura della struttura; diversamente si valuteranno adeguate delimitazioni delle aree di intervento e/o altre misure/procedure di sicurezza.

c) calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi e del valore del contratto

Il corrispettivo del contratto è dato in parte da gli introiti delle quote d'uso dell'impianto da parte di terzi, ed in parte dall'importo corrisposto dal Comune, corrispondente al ribasso offerto sul prezzo annuo di € 24.500,00. I costi della sicurezza da interferenza sono calcolati in € 430,00+IVA. Al fine di contenere i consumi delle utenze, intestate al Comune, verranno riaddebitati all'appaltatore in sottrazione al corrispettivo o, anche, alla garanzia definitiva, per un importo pari al 5% dei consumi.

Il prospetto per il calcolo dell'importo IVA esclusa per l'acquisizione del servizio e dell'importo IVA esclusa per determinare il valore del contratto è il seguente, gli importi sono calcolati sulla base dei costi storici, anche in riferimento ad impianti analoghi:

GESTIONE PALESTRA		19.672,13
GESTIONE CAMPO DI CALCIO		16.004,10
GESTIONE PISTA		2.459,02
riaddebito quota utenze (5%)		1.981,00

TOTALE GENERALE ONERI	A	40.116,25
-----------------------	----------	-----------

INTROITI	B	18.000,00
----------	----------	-----------

USCITE - ENTRATE	A-B	22.116,25
------------------	------------	-----------

ONERI SICUREZZA	C	430,00
-----------------	----------	--------

corrispettivo (A-B) arrotondato	D	24.500,00
---------------------------------	----------	-----------

valore contratto		
CORRISPETTIVO a BASE D'ASTA arrot. + oneri sicurezza	C+D	24.930,00
INTROITI	B	18.000,00
sub totale	C+D+E	42.930,00
opzione rinnovo		42.930,00
totale		€ 85.860,00

d) prospetto degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi.

oneri della sicurezza		430,00
-----------------------	--	--------

corrispettivo a base d'asta		24.500,00
-----------------------------	--	-----------

Tot. corrispettivo		24.930,00
--------------------	--	-----------

IVA		5.484,60
------------	--	----------

contributo ANAC		30,00
-----------------	--	-------

opzione ripetizione contratto IVA inclusa		30.414,60
---	--	-----------

TOTALE		€ 60.859,20
---------------	--	--------------------

e) capitolato speciale descrittivo e prestazionale

Per la descrizione delle prestazioni oggetto dell'appalto si fa rinvio al capitolato allegato.

L'appalto è aggiudicato a lotto unico secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, con riferimento a:

l'offerta tecnica, con attribuzione di un punteggio massimo di 85/100;

l'offerta economica, con attribuzione di un punteggio massimo di 15/100;

Alla valutazione delle offerte tecniche provvede una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante con determinazione del responsabile del servizio competente, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

f) criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte

I criteri di valutazione delle offerte ed i relativi pesi ponderali sono evidenziati nell'allegato A al presente documento.

ALLEGATI:

A. CRITERI DI VALUTAZIONE E PESI PONDERALI

B. CAPITOLATO D'ONERI

C. DUVRI

Allegato A. CRITERI DI VALUTAZIONE E PESI PONDERALI

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	N.	SUB CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Piano organizzativo del servizio: valutato in base al personale impiegato nelle diverse mansioni (escluse le attività di cui agli elementi di valutazione 2, 5 e 6), alla relativa formazione, al piano delle sostituzioni, alle procedure di coordinamento, direzione, controllo e verifica delle prestazioni, alla gestione delle emergenze, alle interazioni organizzative con il Comune.				19,5		
2	Progetto sportivo stagionale, in grado di sviluppare, per tutta la durata del contratto, la pratica dell'atletica leggera nella pista privilegiando gli aspetti educativi e formativi della motricità con particolare riguardo alle fasce d'età più giovani.	Punti max 20	2.1	giorni settimanali di utilizzo della pista (max n.3), (per essere preso in considerazione come giorno, l'attività svolta nella giornata deve estendersi per almeno due ore, nelle fasce orarie pomeridiane o serali, per almeno 9 mesi all'anno). 2 punti per ogni giorno.			6
			2.2	n. ore settimanali di utilizzo, da 0 a max 12, nelle fasce pomeridiane e serali per almeno 9 mesi all'anno (come indicate in riferimento al punto 2.1). 0,5 punti ad ora.			6
			2.3	attitudine formativa, valutata considerando fasce d'età, obiettivi, metodologia di allenamento, qualifica degli istruttori, modalità di coinvolgimento dell'utenza alla quale è rivolto.	8		
3	Proposta di calendario d'uso della palestra, in riferimento alla fascia oraria 15:00-23.00, con priorità per le società locali* e nella fascia pomeridiana dalle 15:00 alle 19:00 con priorità per i settori giovanili. (L'adesione dovrà essere comprovata da una lettera sottoscritta dal legale rappresentante del sodalizio, corredata da copia del documento d'identità da inserire nell'offerta tecnica con le modalità di cui all'art. 16 della presente lettera invito. Valutato in base al numero di discipline sportive (diverse tra loro) inserite nella proposta di calendario. (nel rispetto delle priorità indicate) alle ore settimanali di utilizzo, in riferimento alla fascia 15:00-23:00 (dal lunedì al venerdì), al numero di società-associazioni locali coinvolte, (nel rispetto delle priorità indicate in riferimento alla fascia temporale 15:00-23:00). Per società locali si intendono società con sede da almeno due anni (dalla pubblicazione dell'avviso) e con almeno il 50% degli iscritti residenti.				15,5		
4	Piano di manutenzione, in grado di garantire per tutta la durata del contratto la regolare fruibilità ed il mantenimento del campo di calcio comprensivo dell'indicazione dei materiali e delle attrezzature necessarie all'uso. Valutato in base agli interventi (azioni), alla loro frequenza ed alle attrezzature impiegate.				15		
5	Progetto (facoltativo) di massimo due manifestazioni sportive a stagione (della durata massima di n. 2 giorni cia-	punti max 5,5	5.1	numero stagionale di manifestazioni svolte: n. 1,5 punti a manifestazione (max n. 2)			3

	scuna) ad ingresso gratuito, legate, una alla disciplina dell'atletica e l'altra alla disciplina del calcio.		5.2	numero assoluto di soggetti coinvolti (inteso come soggetti coinvolti nell'organizzazione, non come squadre sportive partecipanti). I soggetti dovranno essere associazioni, senza finalità di lucro, aventi sede e operanti nel Comune di Cordenons da almeno 1 anno (calcolato dal termine per la presentazione delle offerte). L'adesione al progetto dovrà comunque essere comprovata da una lettera di adesione all'organizzazione sottoscritta dal legale rappresentante del sodalizio, corredata da documento d'identità (da inserire nell'offerta tecnica con le modalità di cui all'art. 16 della presente lettera invito) indicante l'attività svolta (che dovrà essere concreta e non figurativa) nell'ambito dell'organizzazione da inserire nell'offerta tecnica.		2,5	
6	Progetto di un'attività di carattere educativo – formativo concernente la pratica sportiva in generale, ad ingresso gratuito, della durata massima di una giornata. Valutato in base all' attitudine educativa dell'iniziativa proposta. L'attività non dev'essere svolta necessariamente presso l'impianto, ma anche in altri luoghi del territorio comunale.				4,5		
7	Fornitura defibrillatore per palestra						5
TOTALE					62,5	2,5	20

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

1). Quanto agli **elementi** cui è assegnato un **punteggio tabellare** identificato **dalla colonna "T"** della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

2). A ciascuno degli **elementi quantitativi** cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra 0 e 1, sulla base della seguente formula lineare:

Coefficiente= O_i / O_{max}

dove:

O_i = valore offerto dal concorrente i esimo

O_{max} = valore dell'offerta migliore

Il coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

3). A ciascuno degli **elementi qualitativi** cui è assegnato un **punteggio discrezionale** nella **colonna "D"** della tabella, si procede come di seguito indicato:

1. ogni membro della commissione giudicatrice formulerà un giudizio sul criterio o sub criterio di valutazione, scegliendo tra quelli previsti nella **Tabella A** sotto indicata.

2. si calcola la media tra i coefficienti corrispondenti ai giudizi espressi da ciascun commissario (indicati nella tabella A).

3. relativamente al criterio oggetto di valutazione si individua la media più alta tra tutte le medie calcolate ai sensi del punto 2.;

4. si procede a dividere tutte le medie calcolate ai sensi del punto 2. per la media individuata nel punto 3. pervenendo così alla determinazione di un coefficiente definitivo per ogni offerta (relativamente al criterio o

sub criterio in parola) [riparametrazione, che non si applica in caso di un'unica offerta per cui si saltano i passaggi di cui ai punti 3 e 4].

5. il punteggio attribuito al criterio o sub criterio sarà pari al prodotto tra il coefficiente definitivo determinato nel punto 4. e il punteggio massimo attribuibile al criterio o sub criterio in parola.

Nell'attribuzione del punteggio massimo di manterranno 3 decimali dopo la virgola.

TABELLA A		
GIUDIZIO	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE
OTTIMO	Eccellente, di massimo livello e/o superiore agli standard richiesti	1,000
DISTINTO	Qualità molto elevata, quasi di massimo livello	0,852
BUONO	Pregevole e di qualità	0,710
DISCRETO	Più che soddisfacente	0,568
SUFFICIENTE	Adeguato allo scopo	0,426
INSUFFICIENTE	Non risulta qualitativamente sufficiente	0,284
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	Risulta qualitativamente scarsa e/o parzialmente incompleta	0,142
NON VALUTABILE	Proposta che non ha alcuna attinenza con il criterio-sub criterio indicato	0

18. 3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito agli elementi economici di cui alla tabella sotto riportata, un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente **formula "bilineare"**:

$$C_i \quad (\text{per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i \quad (\text{per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

- C_i** = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo
A_i = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo
A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
X = 0,80 coefficiente di abbattimento
A max = valore del ribasso più conveniente

N.	ELEMENTO ECONOMICO	PUNTEGGIO MAX
1	Ribasso percentuale sul valore corrispettivo di € 24.500,00+IVA di cui all'art. 5 lettera a) del capitolato d'oneri.	15

Per ogni elemento economico, ciascun coefficiente così ottenuto viene moltiplicato per il punteggio corrispondente.

Metodo per il calcolo dei punteggi

Il punteggio finale verrà calcolato secondo il metodo aggregativo compensatore, sommando i punteggi assegnati ai criteri e sub criteri.

INDICE

- ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL CONTRATTO
- ART. 2 – INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO
- ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 4 – CANONE
- ART. 5 – CORRISPETTIVO E QUOTE D'USO
- ART. 6 – ONERI DELL'APPALTATORE E SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO
- ART. 7 – omissis
- ART. 8 - ONERI A CARICO DEL COMUNE
- ART. 9 – MODIFICHE ALL'IMPIANTO INTRODOTTE DALL'APPALTATORE
- ART. 10 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 11 – MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE
- ART. 12 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 13 - RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL CORSO DEL CONTRATTO
- ART. 14 - SICUREZZA
- ART. 15 - RESPONSABILITÀ E GARANZIE
- ART. 16 – SUB APPALTO
- ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 18 - VERIFICHE E CONTROLLI
- ART. 19 – PENALITÀ'
- ART. 20 – RISOLUZIONE
- ART. 21 – RECESSO
- ART. 22 - FORMA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 23 – CONTROVERSIE
- ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 25 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL CONTRATTO

Oggetto del contratto è il servizio di gestione dell'impianto sportivo G. Grizzo di via Micela, come individuato dall'art. 2 del presente capitolato.

Il servizio comprende tutti gli oneri di gestione dell'impianto, compresi la custodia, la gestione dei calendari d'uso delle strutture sportive, le pulizie interne dei locali ed esterne delle strutture e dell'area, le manutenzioni ordinarie, la fornitura delle attrezzature necessarie all'uso e le attività sportive secondo le modalità indicate nel presente capitolato e nell'offerta tecnica, come specificato all'art. 6 del presente capitolato.

L'affidamento in gestione viene effettuato al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sportiva del gioco del calcio prioritariamente indirizzata alle squadre delle associazioni sportive comunali, dell'atletica leggera e delle discipline sportive praticabili nella palestra polivalente come specificato all'art. 6 del presente capitolato. Tutta l'attività dovrà svolgersi, ove consentita, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in ordine al contenimento della pandemia in atto.

ART. 2 – INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

La struttura sportiva oggetto del contratto, comprende:

- n. 1 campo per il gioco del calcio;
- n. 1 palestra polivalente (pallacanestro, pallavolo, altri sport);
- n. 1 pista di atletica;
- n. 2 immobili con locali spogliatoi con docce e wc annessi, di cui uno con locale per pronto soccorso – doping e un locale segreteria e servizio;
- impianti tecnologici connessi;
- N. 1 manufatto adibito a tribuna omologato per una capienza di n. 352 posti a sedere più 3 posti per disabili;
- n. 4 magazzini sotto tribuna;
- locale biglietteria + spazio da adibire a punto ristoro;
- area verde di sfogo, recintata, interna al complesso;
- un locale al piano terra e due al primo piano posti sui lati dello stabile ospitante gli spogliatoi aventi le seguenti destinazioni:

- locale 1: destinato ad un uso saltuario o stagionale, con calendario d'uso gestito dal Comune, sulla base del quadro tariffario di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 145 del 05.10.2017, per attività sportive compatibili con le caratteristiche e le dimensioni dei locali, conferenze corsi e riunioni e altre attività di carattere culturale, educativo, sociale, sportivo e d'interesse generale, con riserva d'uso gratuito di n. 15 giorni al Comune;

- locale 2: destinato esclusivamente all'attività amministrativa ed organizzativa relativa allo sviluppo dei progetti sportivi diretti a valorizzare le discipline praticate nell'impianto, quindi come pertinenza dello stesso, assegnato al gestore della struttura, che non potrà sub concederlo o affittarlo a terzi;

- locale 3: destinato all'attività ricreativa del terzo tempo delle attività sportive delle società che frequentano l'impianto, quindi come pertinenza dello stesso.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il rapporto ha durata dalla data di inizio del servizio per un anno con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. E' consentita l'**esecuzione anticipata** del contratto ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 50/2016. In ogni caso l'inizio dell'esecuzione delle prestazioni non potrà avvenire prima del 1 luglio 2021. E' fatto salvo quanto specificato dall'art. 12 del presente capitolato.

ART. 4 - CANONE

E' stabilito un canone forfetario annuo che l'appaltatore deve versare al Comune nella misura di € 600,00 +IVA.

ART. 5 – CORRISPETTIVO E QUOTE D'USO

Il corrispettivo del contratto è dato dal valore, indicato nell'offerta economica, a ribasso dell'importo di € 24.500,00+IVA a base d'asta (v. artt. 9 e 10 del disciplinare di gara) **a cui si aggiungono € 430,00+IVA** relativi agli oneri della sicurezza da interferenza di cui al DUVRI (allegato al presente capitolato) non soggetti a ribasso;

Spetta altresì all'appaltatore l'introito delle quote d'uso di cui all'**allegato "A"**.

Tali quote andranno incamerate e rimosse nel rispetto degli obblighi di legge. Ogni responsabilità tributaria o fiscale è a carico dell'appaltatore e non potrà essere chiamato in causa il Comune.

Il pagamento del corrispettivo da parte del Comune, potrà avvenire solo dopo l'attestazione di regolare esecuzione da parte del competente organo comunale di cui all'art. 10 del presente capitolato e dopo la verifica positiva di regolarità del D.U.R.C. in corso di validità (ove dovuto). La cadenza dei pagamenti del corrispettivo potrà essere concordata con l'appaltatore ma non potrà essere inferiore ad una periodicità mensile. L'importo sarà sempre proporzionato al valore del prezzo del contratto.

Il relativo versamento è effettuato nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari previste dall'art. 3 della legge 136/2010. Al riguardo l'appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva.

La fatturazione dovrà avvenire in formato elettronico **secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013**. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al **Sistema di Interscambio (SDI)**, gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario. Il CUU dell'Area Segreteria Affari Generali URP, di cui fa parte il **servizio sport** è il seguente:

5GIBY1. Nella fattura vanno indicati il CIG assegnato alla presente procedura e il numero della determinazione di impegno e dell'impegno di spesa. Ai sensi dell'art. 25, comma 3, del d.l. 66/2014 non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i dati sopra indicati.

ART. 6 – ONERI DELL'APPALTATORE E SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO.

Titoli abilitativi:

Spetta all'appaltatore munirsi delle licenze e delle autorizzazioni amministrative, fiscali, igienico-sanitarie ecc. e di quant'altro richiesto dalle normative vigenti per lo svolgimento delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto, comprese quelle delle federazioni sportive. L'appaltatore, in particolare per le attività sportive svolte in palestra, sempre che consentite, dovrà richiedere alle società sportive che utilizzano la palestra, o, per l'attività propria, adottare specifici piani della sicurezza o protocolli finalizzati all'adozione delle misure necessarie al contenimento della pandemia Covid_19, che dovranno essere redatti e sottoscritti da tecnici abilitati e conformi a quelli delle rispettive federazioni sportive di riferimento. Nei piani dovranno essere individuati i soggetti preposti all'attuazione ed al controllo sull'osservanza delle misure per il contenimento della pandemia previste nello stesso. I piani dovranno essere aggiornati in conformità del mutamento delle disposizioni adottate dalle autorità competenti per il contenimento della pandemia.

Stato, detenzione e consegna dell'area e delle attrezzature:

Con l'inizio del rapporto contrattuale, l'appaltatore è immesso nella detenzione dell'impianto, delle relative attrezzature e beni mobili, quali risulteranno dal verbale di consistenza e consegna redatti alla stipula del contratto ed in contraddittorio tra il Comune e l'appaltatore.

Il Comune non è depositario o custode di attrezzature o altri beni mobili di proprietà dell'appaltatore utilizzati per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto. Pertanto ogni responsabilità rimane a carico dell'appaltatore che deve provvedere alla relativa custodia. Al riguardo il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità. Alla scadenza del contratto, l'appaltatore deve riconsegnare l'area e le attrezzature in buono stato di manutenzione, fatto salvo il deperimento d'uso, come risulterà da verbale di riconsegna redatto in contraddittorio con il Comune. Il Comune non procederà allo svincolo della cauzione in presenza di pendenze risarcitorie.

Recapiti e referenti:

Spetta all'appaltatore nominare un proprio referente della gestione, anche coincidente con il proprio legale rappresentante, al quale l'Amministrazione Comunale farà riferimento per le problematiche inerenti e/o conseguenti alla gestione ed assicurare un **indirizzo mail, una reperibilità telefonica ed un fax** al fine di garantire tempestiva reperibilità;

Custodia:

L'appaltatore deve utilizzare e consentire l'utilizzo dei beni esclusivamente per l'uso cui sono destinati, vigilando sul rispetto di tale uso conforme secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

Provvede con proprio personale ed a proprio rischio, a garantire l'apertura e chiusura dell'impianto oggetto del contratto, la custodia e la vigilanza.

Nell'ambito di tale attività vigila anche sul corretto uso delle attrezzature, degli impianti e di tutti i locali da parte dell'utenza, assumendosi, in caso di accertata carenza di custodia e controllo, ogni responsabilità per tutti i danni, di qualsiasi natura, provocati.

L'appaltatore deve costantemente verificare l'assenza di danni e deve verificare lo spegnimento di tutte le luci e la chiusura di rubinetti e docce prima di ogni chiusura. In caso di danneggiamenti che comportino interventi di manutenzione straordinaria l'appaltatore ha il dovere di segnalarlo con tempestività all'Amministrazione Comunale. L'appaltatore deve confermare la segnalazione per iscritto entro 48 (quarantotto) ore.

Manutenzione e pulizia:

All'appaltatore compete la **manutenzione ordinaria ripartiva e preventiva dell'impianto** sportivo oggetto del contratto come individuato dall'art. 2 del presente capitolato, compresi il verde sportivo e pubblico, la palestra, la pista di atletica, le tribune, la recinzione, le attrezzature e gli altri beni mobili in dotazione all'impianto. Egli **deve quindi provvedere alla realizzazione di quel complesso di operazioni da eseguire secondo necessità o preventivamente, indispensabili per garantire per tutta la durata del contratto la regolare fruibilità ed il mantenimento dell'impianto in efficienza, decoro pulizia e sicurezza ed all'acquisizione dei materiali e delle attrezzature necessarie all'uopo**, compresi le verifiche periodiche di messa a terra e dello stato dei quadri elettrici da parte di tecnico abilitato prescritte dalle norme di legge e la manutenzione periodica degli estintori, naspi, maniglioni e lampade emergenza da parte di tecnico abilitato secondo la periodicità prevista dalla normativa vigente. Sono esclusi in generale le riparazioni degli impianti elettrici ed idraulici o interventi strutturali che comportino interventi complessi per i quali siano richiesti dalla normativa vigente specifici requisiti tecnici e professionali.

La pista di atletica richiede il lavaggio periodico con acqua, onde eliminare residui di polvere e sporco che con il tempo si depositano sulla superficie, nonché il lavaggio una volta all'anno con acqua e detersivi neutri, con macchine a spazzole e aspira liquido. Questi lavaggi non devono mai essere eseguiti in presenza di sole, ma generalmente al mattino presto o alla sera e possibilmente di notte.

Per quanto concerne le manutenzioni **del campo di calcio** le stesse **devono** svolgersi **secondo il piano stagionale di manutenzioni indicato nell'offerta tecnica**.

L'appaltatore deve garantire il costante mantenimento del decoro e della regolare fruibilità in condizioni di pulizia, igiene e sicurezza dei servizi, delle docce, degli spogliatoi e degli altri vani, nonché di attrezzature, mobili ed infissi ed all'acquisizione dei materiali, delle attrezzature e dei prodotti necessari all'uopo che devono essere conformi ai criteri minimi ambientali cui al d.m. 24 maggio 2012 ed eventualmente in possesso di etichette ambientali Ecolabel Europeo o ISO di Tipo I (conformi alla norma ISO 14024).

In particolare negli spogliatoi, nelle docce e nei servizi devono essere eseguite giornalmente la spazzatura, il lavaggio, la disinfezione e la sanificazione. In caso di necessità tali operazioni devono essere eseguite anche più di una volta al giorno, in modo da garantire il decoro e l'igiene degli spogliatoi per tutta la giornata. Spetta all'appaltatore il rifornimento regolare di sapone, salviette e carta igienica e la regolare sostituzione di spazzole dei WC.

Il parquet della palestra deve essere spolverato giornalmente con una scopa a forbice dotata di panni antistatici. Altri interventi di pulizia o manutenzione di carattere stagionale o straordinario vanno effettuati secondo le prescrizioni del costruttore e verranno forniti all'affidatario dopo il collaudo Oltre a quelle ordinarie, le operazioni di pulizia e sanificazione dirette a limitare e prevenire la diffusione della pandemia in atto, da svolgersi secondo i protocolli "anticovid" sopra richiamati, possono essere effettuate anche direttamente dalle società che frequentano la struttura in accordo con l'appaltatore. In ogni caso l'appaltatore è responsabile del loro effettivo svolgimento. I costi di utilizzo della struttura di cui all'allegato A, non comprendono le operazioni di sanificazione legate al contenimento della pandemia né i dispositivi, attrezzature e prodotti necessari all'uso, i cui oneri, pertanto, ricadono sulle società che utilizzano la struttura, secondo modalità che dovranno essere concordate tra le stesse e l'appaltatore. In ogni caso l'appaltatore, qualora la società utilizzatrice non rispetti tali obblighi, potrà revocare la concessione dell'uso della struttura.

Le operazioni di pulizia devono essere eseguite in modo da non intralciare l'attività sportiva.

I prodotti di pulizia devono essere custoditi in appositi vani o armadietti accessibili solo al personale addetto.

L'appaltatore **deve** provvedere al corretto smaltimento di tutti i rifiuti risultanti dall'attività di gestione che dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge e regolamentari vigenti e dell'idonea conservazione dei materiali e dei prodotti utilizzati della cui osservanza si assume la piena responsabilità.

Utenze:

Al fine di un miglior controllo e del contenimento dei costi delle **utenze**, sono riaddebitate all'appaltatore, in sottrazione al corrispettivo di cui all'art. 5 del presente capitolato o anche alla garanzia di cui all'art. 15 del presente capitolato, le seguenti somme:

per le utenze idriche: il 5% del consumo annuale;

per il calore: 5% del consumo annuale;

per l'energia elettrica: 5% del consumo annuale;

Il riaddebito può essere sia cumulativo che ripartito in più rate.

Attività sportive:

Spetta all'appaltatore la gestione dei calendari d'uso dell'impianto nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato e delle priorità d'uso stabilite dalla D.G.C. n. 40 del 14.03.2019.

In particolare, l'impianto è destinato (ove consentito e nei limiti delle disposizioni di contenimento della pandemia):

1) CAMPO DI CALCIO E PISTA DI ATLETICA:

a. all'attività calcistica delle squadre comunali dei campionati FIGC, in particolare dei settori giovanili, tenendo conto della categoria (dalla più elevata a scendere), del numero di iscritti (dal numero più elevato a scendere) e degli anni di operatività nel territorio (dal tempo più elevato a scendere) e, in seconda battuta, all'attività delle squadre amatoriali locali tenendo conto del numero di iscritti (dal numero più elevato a scendere) e degli anni di operatività nel territorio (dal tempo più elevato a scendere);

b. compatibilmente con tale attività, all'atletica leggera, valorizzando la pista rimessa a nuovo con un uso continuativo fondato sul [progetto sportivo pluriennale indicato nell'offerta tecnica](#) in grado di sviluppare, per tutta la durata del contratto, la pratica dell'atletica leggera privilegiando gli aspetti educativi e formativi della motricità con particolare riguardo alle fasce d'età più giovani. Il progetto indicato nell'offerta tecnica deve prendere avvio almeno entro il terzo mese successivo alla sottoscrizione del contratto. Il costo stagionale individuale dei corsi, per persone al di sotto dei 21 anni, non deve superare l'importo di cui all'**allegato A** del presente capitolato. In caso di sostituzione, nel corso della gestione, degli istruttori indicati in offerta, i subentranti dovranno possedere titoli analoghi.

c. alle [manifestazioni sportive](#) (massimo due della durata massima di due giorni ciascuna) ad ingresso gratuito, legate, [una alla disciplina dell'atletica e l'altra alla disciplina del calcio \(facoltative\) indicate nell'offerta tecnica](#);

d. ai giochi sportivi studenteschi delle scuole site sul territorio comunale, per almeno dieci giorni a stagione nella fascia oraria 8:30-14:30;

e. all'attività libera sulla pista di atletica per un giorno alla settimana individuato dal gestore. Va in ogni caso data priorità d'uso ai gruppi sportivi locali. In tale giornata (o anche in altre giornate non impegnate da altre attività), senza uso spogliatoi e fari, l'utilizzo della pista è libero e gratuito, sempre previa richiesta al gestore;

f. solo in via secondaria e compatibilmente con l'incolumità del campo, i calendari dell'attività calcistica e l'attività relativa ai progetti sportivi indicati nell'offerta tecnica, l'impianto potrà essere utilizzato per altre attività sportive di terzi;

In ogni caso, al fine di non compromettere l'incolumità del terreno erboso non potranno disputarsi più di **tre** incontri calcistici settimanali (compresa eventuale attività di allenamento o altri assimilabili usi del campo);

L'appaltatore deve applicare le quote d'uso indicate nella tabella di cui all'**allegato A** al presente capitolato (v. art. 5 del presente capitolato).

2) PALESTRA:

alle discipline della pallavolo, della pallacanestro e degli sport minori compatibili con le caratteristiche tecniche della struttura, come di seguito specificato:

a. dal lunedì al venerdì, in riferimento alla fascia oraria 15:00-23.00, la palestra dovrà essere prioritariamente destinata all'uso delle società locali e, nella fascia pomeridiana dalle 15:00 alle 19:00 prioritariamente ai settori giovanili, con modalità tali da soddisfare il maggior numero possibile di istanze, **secondo la proposta di calendario stagionale (dall'apertura della struttura al 30 giugno 2022, eventualmente riproponibile in caso di esercizio dell'opzione di rinnovo del contratto da parte del Comune) indicato nell'offerta tecnica**. Per società locali si intendono società con sede a Cordenons da almeno due anni e con almeno il 50% degli iscritti residenti. Si fa presente che se la proposta di calendario non risulta sufficiente, in caso di aggiudicazione, il calendario andrà rinegoziato con il Comune.

b. il sabato e la domenica all'attività agonistica delle società locali con priorità ai settori giovanili;

c. solo in via secondaria e compatibilmente con l'incolumità della struttura, i calendari stagionali e l'attività relativa ai progetti sportivi indicati nell'offerta tecnica, l'impianto potrà essere utilizzato per altre attività sportive di terzi;

3) ALTRE ATTIVITA'

- all'**attività di carattere educativo – formativo indicata nell'offerta tecnica** concernente la pratica sportiva in generale, ad ingresso gratuito, per un numero massimo di una, della durata massima di una giornata;

L'appaltatore, durante il periodo di gestione, deve garantire la disponibilità gratuita dell'impianto, compresi campo di calcio, pista di atletica, palestra e delle relative attrezzature per eventuali manifestazioni organizzate dal Comune per un numero massimo di n. 5 giorni. Per tale utilizzo da parte del Comune nulla è dovuto all'appaltatore.

Le date dell'utilizzo devono essere comunicate all'appaltatore con preavviso scritto non inferiore a 30 giorni. Entro giorni cinque dalla richiesta del Comune l'appaltatore deve comunicare per iscritto l'eventuale indisponibilità per impegni già assunti e concordare e disporre per un periodo immediatamente prossimo.

In occasione dell'utilizzo degli impianti da parte del Comune, l'appaltatore deve garantire la piena funzionalità della struttura assumendo a proprio carico tutti gli oneri connessi all'utilizzo (personale, pulizie, ecc...).

Il gestore, al fine di garantire il rispetto dei suddetti criteri di gestione dei calendari, deve trasmettere periodicamente al Comune, tramite mail, il calendario aggiornato di utilizzo della struttura.

Punto ristoro:

In occasione delle attività e delle manifestazioni sportive è consentita l'attivazione temporanea, limitatamente al periodo di svolgimento delle medesime, da parte delle società sportive che usano l'impianto, di un punto spaccio all'interno del vano adiacente la biglietteria (all'aperto per il pubblico), solo nei limiti e con le modalità consentite dalle disposizioni vigenti di contenimento della pandemia per analoghe attività e compatibilmente con il protocollo "anticovid" di cui al primo capoverso dell'art. 6 del presente capitolato. Il Comune in ogni caso, declina ogni responsabilità in ordine alla produzione di tutte le autorizzazioni o autocertificazioni amministrative, edilizie, tributarie ecc. e di quant'altro richiesto dalle normative vigenti per l'attivazione dello stesso.

L'eventuale attività di somministrazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali vigenti anche in riferimento alle attrezzature ed al personale impiegato. Le somministrazioni devono essere effettuate in recipienti e confezioni di materiale e formato non pericolosi per il pubblico delle manifestazioni sportive e degli utenti dell'impianto (es. tutti i contenitori di bevande dovranno essere resi inoffensivi tramite previa rimozione di tappi, linguette ecc...). Il titolare del punto di ristoro è responsabile per qualsiasi danno derivante dall'esercizio dell'attività di somministrazione e a tal proposito, libera l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità anche in via sussidiaria. **Spetta all'appaltatore** rendere edotte le società sportive che intendono attivare il punto di ristoro sulle presenti prescrizioni.

Pubblicità:

Le società sportive che utilizzano l'impianto, in occasione delle attività e delle manifestazioni sportive potranno effettuare la pubblicità commerciale temporanea tramite striscioni e cartelloni nel rispetto della normativa sulla sicurezza e della pubblicità vigenti. Le stesse sono tenute ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per ottenere le citate autorizzazioni.

In ogni caso la pubblicità non deve essere in contrasto con l'interesse comunale e pubblico allargato, con il pubblico decoro, con la decenza e la morale collettivamente condivisa e con la corretta educazione etico-culturale e sportiva nei confronti dell'utenza e degli spettatori. In tali casi il Comune ha facoltà di ordinarne la rimozione senza che l'appaltatore possa avanzare pretesa di danni conseguenti. **Spetta all'appaltatore** rendere edotte le società sportive che intendono effettuare la pubblicità sulle presenti prescrizioni.

Organizzazione generale del servizio:

La gestione dell'impianto deve svolgersi con modalità organizzative e con risorse umane tali da garantire l'esatto e puntuale adempimento degli oneri di cui al presente articolo ed in generale delle prestazioni dedotte nel presente capitolato. In particolare essa **deve** svilupparsi secondo il **piano organizzativo del servizio indicato nell'offerta tecnica** (v. artt. 9 e 10 del disciplinare di gara) **che non comprende le attività relative al progetto sportivo e al progetto delle manifestazioni sportive.**

Specificazioni

Tutti gli oneri a carico dell'affidatario specificati nel presente capitolato e quelli da sviluppare nell'offerta tecnica si riferiscono all'anno di gestione. In caso di esercizio dell'opzione di rinnovo da parte del Comune l'affidatario è tenuto ad assolverli anche per il secondo anno di gestione.

ART. 7 – OMISSIS

ART. 8 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune appaltante le manutenzioni straordinarie dell'impianto oggetto del contratto e quanto specificato all'art. 6 nel paragrafo delle manutenzioni ordinarie. Al Comune è data facoltà di affidamento diretto all'appaltatore di talune specifiche manutenzioni straordinarie qualora ciò sia giudicato tecnicamente possibile ed economicamente conveniente in caso di situazioni di pericolo per le persone o per gli impianti derivanti da eventi imprevedibili che richiedano interventi urgenti per ripristinare la sicurezza e la funzionalità degli impianti.

L'autorizzazione é data dai competenti uffici dell'amministrazione Comunale sulla base del

preventivo di spesa redatto dall'appaltatore.

Gli adeguamenti delle strutture di proprietà del Comune a normative obbligatorie inerenti la sicurezza degli immobili e degli impianti per situazioni sopravvenienti, competono al Comune a titolo di manutenzione straordinaria.

Il Comune ha comunque piena facoltà di valutare e decidere insindacabilmente in merito agli interventi da effettuare. L'esecuzione a carico dell'Amministrazione Comunale di tali interventi di manutenzione straordinaria sarà posta a carico dell'appaltatore nel caso in cui la necessità di detti interventi sia derivata da inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dello stesso.

Inoltre rimane a carico del Comune l'erogazione del corrispettivo di cui all'art. 5 del presente capitolato.

ART. 9 – MODIFICHE ALL'IMPIANTO INTRODOTTE DALL'APPALTATORE

Eventuali modifiche, addizioni o migliorie apportate dall'appaltatore all'immobile ed alle sue strutture comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del responsabile del procedimento. Solo nel caso in cui si ritenga che le modifiche possano costituire un vantaggio per il patrimonio comunale, le stesse dopo specifico iter procedurale di legge, rimarranno ad esclusivo beneficio del Comune senza costituire per l'appaltatore diritto a compensi o rimborsi. Il valore dei miglioramenti non potrà compensare eventuali deterioramenti.

ART. 10 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto è diretta dal **responsabile del procedimento**, che ha il compito di monitorarne il regolare andamento.

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che l'Amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata.

In ogni caso l'esecuzione anticipata potrà avere luogo solo dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace e previa costituzione della cauzione definitiva prevista dal successivo art. 16 del presente capitolato.

In caso di esecuzione anticipata l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.

ART. 11 - MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Oltre a quanto previsto dall'art. 3 del presente capitolato in ordine alla durata del contratto, in particolare in riferimento all'opzione di rinnovo e alla proroga tecnica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 106 del D. Lgs 50/2016, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ridurre o ampliare i servizi assegnati, dandone preventiva comunicazione scritta all'appaltatore, fino ad un quinto dell'importo del contratto, agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto stesso. In tal caso la Ditta appaltatrice non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Eventuali modifiche del contratto potranno essere richieste dall'Amministrazione Comunale anche in relazione al sopravvenire e/o al permanere di pandemie virali, per il contenimento delle quali entrino in vigore norme che limitino e/o impediscano, in tutto o in parte, lo svolgimento dell'attività sportiva.

ART. 12 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 50/2016 il RUP può disporre la sospensione del contratto per ragioni di necessità o pubblico interesse, tra cui: l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, la necessità di eseguire lavori presso l'impianto, la sospensione delle attività per il sopravvenire e/o il permanere di pandemie virali. La sospensione può essere anche parziale.

Nel caso specifico di pandemie virali la sospensione dell'attività potrà comportare una modifica del corrispettivo a seconda del grado di interruzione delle attività.

In ogni caso tali modalità verranno indicate nell'eventuale verbale di sospensione o atto analogo redatto dal RUP.

ART. 13 – RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL CORSO DEL CONTRATTO.

L'appaltatore per assicurare lo svolgimento del servizio può avvalersi di personale dipendente e/o di collaboratori ad altro titolo correlati ad esso, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti tutti in ogni caso in possesso dei requisiti di cui agli artt. 6 e 14 del presente capitolato.

In relazione alle risorse umane impegnate nell'attività oggetto del presente appalto, l'appaltatore è tenuto al rigoroso rispetto della disciplina di legge per quanto attiene a rapporto di lavoro, retribuzione, sicurezza, contribuzione assistenziale e previdenziale, ove applicabile.

All'atto della sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve comunicare al Comune l'elenco degli operatori impiegati nell'esecuzione del contratto nonché la tipologia del rapporto instaurato con essi. Qualsiasi variazione dell'organico dev'essere comunicata tempestivamente per iscritto al Comune. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi altro dato o documento inerente il personale impiegato.

L'Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e l'appaltatore, così come non si potrà porre a carico del Comune la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale al termine o all'eventuale sospensione dell'affidamento oggetto del presente affidamento.

Tutti gli obblighi e gli oneri retributivi, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.

Il personale adibito a rapporti con l'utenza è obbligato a mantenere un atteggiamento di cortesia e disponibilità, un aspetto decoroso e dovrà essere in grado di fornire tutte le informazioni necessarie per il corretto utilizzo della struttura e **parlare fluentemente la lingua italiana**.

Inoltre in quanto addetto a pubblico servizio il personale addetto ai servizi oggetto dell'appalto è tenuto al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 2 c. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013.

ART. 14 – SICUREZZA

L'appaltatore è responsabile del rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza applicabile all'attività oggetto del presente appalto (in particolare il D.lgs 81/2008), sia nei confronti del personale impiegato che di qualsiasi terzo. L'appaltatore è obbligato osservare e far osservare ai propri addetti tutte le norme di legge fornendo le informazioni utili per evitare rischi di qualsiasi natura.

Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, si riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti a carico dell'appaltatore:

1. adozione di tutte le misure previste dalla vigente legislazione in materia di sicurezza sui posti di lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine il personale dovrà essere opportunamente informato e formato ai sensi del suddetto decreto;
2. individuazione del personale addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e curarne la formazione e l'aggiornamento in conformità alla normativa vigente. Di detti incaricati l'appaltatore deve comunicare al Comune i nominativi e documentare i relativi titoli;
3. individuazione e valutazione dei fattori che costituiscono una potenziale fonte di pericolo per la sicurezza e la salute dei propri dipendenti;
4. mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto sportivo quale responsabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del decreto del Ministero dell'Interno 18.03.1996. A tal fine l'appaltatore può avvalersi di una persona appositamente incaricata o di un suo sostituto che abbia le competenze necessarie a svolgere tale incarico e sia sempre presente durante l'intero svolgimento dell'attività. Il nominativo va comunicato alla Stazione Appaltante;
5. attuazione degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati all'art. 6 del D.P.R. 01.08.2011 n. 151, nonché i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro previsti dal D. lgs n. 81/2008 e D.M. 10.03.1998;
6. ottemperanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appropriati e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle mansioni svolte, compresi, ove necessario, quelli relativi al contenimento di pandemie virali;

7. comunicazione, al momento della stipula del contratto, del nominativo del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs 81/08 sopra richiamato e comunicazione di ogni altra informazione relativa all'attuazione della normativa sulla sicurezza che il Comune si riserva di richiedere.

8. applicazione protocolli antiCovid in conformità alle disposizioni vigenti delle autorità competenti e delle federazioni di riferimento di ciascuna disciplina sportiva praticata nell'impianto.

L'appaltatore deve eseguire le prestazioni nel rispetto delle misure a tutela della sicurezza sul lavoro specificate nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (**DUVRI**), elaborato dalla Stazione Appaltante ed allegato al presente capitolato.

Nel caso in cui l'appaltatore rilevi problematiche di qualsiasi genere che possano presumibilmente provocare danno o pericolo alla pubblica incolumità è obbligato ad adottare immediatamente i provvedimenti urgenti di sua competenza per l'eliminazione del possibile pericolo (apprestamenti di transennature, recinzioni, barriere, segnalazioni, interdizione all'uso totale o parziale ecc.).

ART. 15 – RESPONSABILITÀ E GARANZIE

A) RESPONSABILITÀ

La gestione delle attività oggetto del presente contratto è effettuata dall'appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.

L'appaltatore durante il periodo di validità dell'affidamento è l'unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o agli immobili, impianti, arredi e attrezzature, opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente o dai fruitori dell'area e dei connessi servizi, verificatisi durante lo svolgimento delle attività di terzi utilizzatori e proprie.

L'appaltatore esonera e solleva quindi espressamente il Comune da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura, che possano derivare da chicchessia alle persone e alle cose in seguito all'uso dell'impianto e delle attrezzature concessi e per eventuali danni diretti e/o indiretti per fatto, omissione e/o colpa di utenti delle strutture e/o di terzi in genere e/o per eventuali vizi degli immobili e delle attrezzature, anche se sopravvenuti e comunque non occulti, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente relativamente alle responsabilità proprie dell'Ente proprietario.

L'appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

L'Amministrazione non intende costituirsi in alcun modo depositaria di cose mobili, oggetti, attrezzature, di proprietà del gestore o di proprietà dei terzi fruitori detenuti nell'area rimanendo tale custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo dell'appaltatore, senza responsabilità dell'Amministrazione Comunale, né per mancanze, sottrazioni o danni derivanti.

L'appaltatore è altresì direttamente responsabile di qualsiasi onere amministrativo, fiscale, retributivo e contributivo derivante dallo svolgimento delle proprie attività e dalle attività connesse alla gestione dell'impianto.

B) ASSICURAZIONI

E' obbligo dell'appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa con primaria società a copertura di responsabilità civili (**RCT/RCO**) per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, o altri addetti, dai frequentatori dell'impianto sportivo, dai non dipendenti che partecipano alle attività ed in ogni caso verso terzi, con **massimali non inferiori ad Euro 3.000.000,00, per sinistro, per persona e per danni a cose** e con validità non inferiore alla durata del contratto. **Il Comune è considerato "terzi" a tutti gli effetti;**

In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per

quella specifica. In tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.

Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio;

In caso di danni all'impianto ed alle attrezzature dovuti a negligenza o colpa dell'appaltatore, il Comune si riserva di addebitare allo stesso gli oneri per la rifusione delle spese eventualmente sostenute per la rimessa in pristino delle cose danneggiate, fatta salva comunque ogni azione legale di rivalsa nel confronto dell'appaltatore.

Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere alla riparazione ovvero al risarcimento del danno, nei termini fissati nelle lettere di notifica, l'Amministrazione comunale rimane autorizzata a provvedere direttamente, rivalendosi sull'importo di prima scadenza, a danno dell'appaltatore.

E' a carico dell'appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.

C) GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e per il risarcimento di eventuali danni, l'applicazione di penali ed il rimborso delle spese che il Comune dovesse sostenere durante l'applicazione del presente contratto (fatta salva la risarcibilità del maggior danno), l'aggiudicatario **deve costituire, entro il termine che sarà fissato dall'ufficio competente in fase di stipula del contratto, una garanzia definitiva di importo pari al 10%** dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o fidejussione. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia, deve prevedere espressamente **la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi**, a semplice richiesta scritta del Comune.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Il Comune può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le **riduzioni** previste dall'articolo **93, comma 7, del D.lgs 50/2016**.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per portare a termine il servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel luogo dove viene prestato il

servizio. Il Comune può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia definitiva è **svincolata** secondo quanto previsto dall'art. **103 commi 5 e 6 del D.lgs 50/2016**.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

ART. 16 - SUB-APPALTO

Si applica l'art. 105 del D.lgs 50/2016. E' ammesso il subappalto se all'atto dell'offerta i concorrenti hanno indicato i servizi o le parti di servizi che intendono subappaltare. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata, ai sensi dell'art. 105 comma. 1 del D.lgs 50/2016, la cessione del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 18 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune può in ogni momento procedere alla verifica della conformità rispetto alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, che comprende anche quelle indicate nell'offerta tecnica e nell'offerta economica, nonché nel rispetto delle eventuali leggi o regolamenti di settore. Le attività di verifica di conformità dei servizi e delle attività sono svolte in presenza di rappresentanti dell'appaltatore.

L'appaltatore è tenuto a fornire al personale comunale la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio o ai prodotti impiegati.

Il Comune può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dell'impianto e potrà chiedere relazioni periodiche scritte sullo svolgimento dell'attività.

ART. 19 – PENALITÀ'

In caso di mancata sottoscrizione del contratto per inadempienze imputabili al comportamento dell'affidatario allo stesso verrà applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla formale convocazione per la sottoscrizione.

In relazione all'esecuzione del presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l'appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l'effettiva inadempienza, il Comune applica specifiche penali, mediante addebito di una somma che può partire da € 50,00, valutata dall'Amministrazione stessa di volta in volta a seconda della gravità dell'inadempimento e comunque definita per un valore relativo non superiore al 10% del valore complessivo del contratto.

Le irregolarità ed inadempienze accertate andranno previamente contestate al gestore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con PEC. All'appaltatore verrà concesso un tempo non inferiore a 7 (sette) giorni dal ricevimento della nota di addebito per la presentazione di eventuali giustificazioni. Ove non pervengano giustificazioni o le giustificazioni pervenute non siano

ritenute idonee, la penale applicata sarà immediatamente escussa dalla cauzione presentata che dovrà essere, a pena di risoluzione di diritto del contratto, reintegrata nei dieci giorni successivi fino alla concorrenza stabilita.

Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 19 del presente capitolato.

Per il risarcimento dei danni, l'Amministrazione può rivalersi sulla garanzia definitiva, che dovrà, anche in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

ART. 20 – RISOLUZIONE

A. Il Comune procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (Clausola risolutiva espressa), al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e le ipotesi di cui all'art. 108 commi 1. e 2. del D.lgs 50/2016;
- b) cessione del contratto;
- c) inosservanza, da parte dell'aggiudicatario, degli obblighi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto;
- d) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione del servizio;
- e) transazioni di cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010;
- f) irrogazione di penali per un importo cumulativamente superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- g) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale di cui all'art. 19 del presente Capitolato che si verificano più di n. 3 volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
- h) fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore (in caso di RTC, il contratto può proseguire con le altre imprese, purché in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di gara);
- i) la mancata reintegrazione della cauzione;
- l) il mancato pagamento del canone dopo il secondo sollecito di pagamento.
- m) negli altri casi previsti dalla legge.

B. Quando il RUP accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore mediante PEC o lettera raccomandata A.R. assegnando un termine inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le suddette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, il Comune su proposta del RUP dichiara risolto il contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono grave inadempimento le seguenti fattispecie:

- a) la violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente e temporaneamente le strutture e gli impianti per usi e finalità diverse da quelle di cui al presente capitolato;
- b) l'uso degli impianti per scopi impropri e/o illeciti;
- c) la verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste;
- d) il grave o ripetuto inadempimento delle condizioni indicate nell'offerta tecnica non dipendenti da causa di forza maggiore, compreso il mancato avvio del progetto sportivo entro i termini di cui all'art. 6 del presente capitolato;
- e) la ripetuta applicazione di quote d'uso difformi (in aumento) rispetto a quelle stabilite nell'**allegato A** del presente capitolato;
- f) la grave e reiterata mancanza di pulizia o manutenzione dell'impianto;
- g) la grave compromissione dell'igiene, in particolare di servizi igienici, docce e spogliatoi;
- h) le gravi violazioni delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti.
- i) gravi violazioni dei protocolli "anti Covid" di cui all'art. 6 e delle disposizioni di contenimento della pandemia adottate dalle autorità competenti;

C. Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto B, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Comune risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

D. Il Comune procederà alla risoluzione del contratto qualora, nel corso dell'esecuzione del medesimo, fosse attivata da CONSIP S.p.A. o dalla CUC regionale una convenzione per servizio analogo a quella oggetto del presente contratto, da eseguirsi alle medesime condizioni contrattuali o migliorative, ad un prezzo più basso e l'Impresa rifiuti di adeguarsi ai parametri prezzo/qualità di detta convenzione CONSIP o della CUC regionale.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Si applica, per quanto compatibile, l'art. 108 commi 6 e seguenti del D.lgs 50/2016.

ART. 21 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il Comune può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto servizi eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Comune prende in consegna i servizi e verifica la regolarità degli stessi.

ART. 22 – FORMA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto relativo al presente appalto verrà stipulato mediante scrittura privata, con sottoscrizione digitale, presso la sede del Comune di Cordenons, entro i termini fissati dall'Amministrazione Comunale previa presentazione, su richiesta, della documentazione a tal fine necessaria risultata non acquisibile d'ufficio ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Qualora all'aggiudicatario vengano applicate tre penali per mancata sottoscrizione del contratto di cui all'art. 19 del presente capitolato, ovvero l'aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di procedere all'affidamento del contratto al concorrente che segue in graduatoria. In tal caso l'Amministrazione Comunale potrà richiedere il risarcimento per qualsiasi maggiore spesa o per i danni subiti.

ART. 23 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti durante il periodo di applicazione del presente Capitolato, dovranno essere risolte con spirito di reciproca comprensione.

Ove tali controversie non si fossero potute definire in via breve ed amichevole tra le parti contraenti, secondo lo spirito di cui al precedente comma, sarà competente il **foro di Pordenone**.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 c.p.c. l'appaltatore elegge il domicilio legale presso il Comune di Cordenons.

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” l'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

L'appaltatore si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dell'impianto sportivo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/03.

In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dell'impianto sportivo l'appaltatore adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, ecc...).

Dal canto suo l'Amministrazione Comunale tratterà i dati forniti o di cui venga messa a conoscenza, in forma cartacea ed informatizzata, presso l'Area Segreteria- Affari Generali- URP, Servizio Sport, ai soli fini dell'espletamento della procedura di cui si tratta.

ART. 25 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non specificato nel presente capitolato valgono tutte le disposizioni di legge statali e regionali, nonché le norme regolamentari e le disposizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo a:

- 1) norme in materia di pubblici servizi degli Enti Locali;
- 2) norme di contabilità generale dello Stato;
- 3) disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria e ambientale;
- 4) disposizioni vigenti di Pubblica Sicurezza in materia di funzionamento impianti sportivi.

Per quanto non regolamentato dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto, in particolare il D.lgs 50/2016.

La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le norme vigenti in materia e di incondizionata loro accettazione, nonché alla completa accettazione del Capitolato e degli atti di gara.

omissis

ALLEGATO A- (al capitolato)

Quote d'uso IVA esclusa. (D.G.C. n. 47 del 23.03.2017 confermate da D.G.C. n. dell'8.03.2021)

	Euro
Partite	

Residenti estivo	
Partita diurna	60,00
Partita notturna	80,00
Residenti invernale	
Partita diurna	70,00
Partita notturna	90,00
Non residenti estivo	
Partita diurna	80,00
Partita notturna	100,00
1. Non residenti invernale	
Partita diurna	100,00
Partita notturna	120,00

1. Quote agevolate (per le sole partite di campionato e coppa regione o provincia) per le società locali che disputano l'intera stagione.

2.

1. SETTORE ADULTI	
fino ad un numero di 10 partite	2. Euro 550,00 a squadra
per ogni partita in più	3. Euro 60,00 a squadra + Euro 20,00 di supplemento per notturna

4. SETTORE GIOVANILE	
fino ad un numero di 10 partite	5. Euro 450,00 a squadra
per ogni partita in più	6. Euro 35,00 a squadra + Euro 20,00 di supplemento per notturna

Utilizzo della pista di atletica per due ore, con uso docce e spogliatoi per gruppi-associazioni con max 30 persone.

Residenti	Non Residenti
Uso pomeridiano estivo	Uso pomeridiano estivo
€ 60,00	€ 80,00
Uso serale estivo	Uso serale estivo
€ 80,00	€ 100,00
Uso pomeridiano invernale	Uso pomeridiano invernale
€ 70,00	€ 100,00
Uso serale invernale	Uso serale invernale
€ 90,00	€ 120,00

Corsi di atletica nell'ambito del progetto sportivo:

costo stagionale individuale, categorie sub 21 anni: **€ 250,00.**

Nella giornata settimanale individuata dal gestore (o anche in altre giornate non impegnate dalle altre attività programmate), senza uso spogliatoi e fari, l'utilizzo della pista è libero e gratuito, sempre previa richiesta al gestore.

Quote d'uso palestra impianto G. Grizzo. (D.G.C. n. 40 del 14.03.2019).

Quota oraria IVA esclusa uso stagionale

residenti		non residenti	
senza riscaldamento	con riscaldamento	senza riscaldamento	con riscaldamento
€ 7,00	€ 14,00	€ 25,00	€ 40,00

Quota oraria IVA esclusa uso saltuario			
residenti		non residenti	
senza riscaldamento	con riscaldamento	senza riscaldamento	con riscaldamento
€ 20,00	€ 30,00	€ 40,00	€ 50,00

1. PREMESSA

L'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 impone alle parti contrattuali dell'appalto un onere di reciproca informazione e coordinamento in merito alla valutazione dei rischi relativi alla sicurezza e delle correlate misure di prevenzione e protezione che prevede la predisposizione del DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI) che deve essere consegnato all'appaltatore alla stipula del contratto.

L'Amministrazione pubblica che concede un servizio si assume le responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità solo indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l'attività concessa, il quale, a sua volta è direttamente responsabile verso il proprio personale.

In particolare il comma 3 di tale articolo recita: *“Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento (.....) elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (.....)”*.

Sempre l'articolo 26 al comma 5 richiede che nei contratti sia presente il costo della sicurezza: *“Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione (...) devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto (.....)”*.

Nello svolgimento del contratto, si individuano tuttavia delle attività che implicano un rischio di “interferenza”, che sono oggetto della stesura del presente documento, individuabili, all'interno della struttura dell'impianto sportivo G. Grizzo di via Micela di proprietà dell'Amministrazione Comunale appaltante ove si svolge il servizio medesimo, tra:

- il personale del committente e quello dell'appaltatore;
- il personale di ditte diverse che operano nella stessa sede con contratti differenti;
- gli utenti e/o eventuali esterni e gli utilizzatori della sede adiacenti gli spogliatoi (lato NE).

I compiti ed i contatti dei diversi soggetti sono indicati più avanti ai punti 3 e 4.

L'aggiudicatario, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro sulla base della propria esperienza.

2. IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (D.U.V.R.I.)

Il presente “Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza”, contenente le principali informazioni che il fornitore aggiudicatario del servizio dovrà conoscere, riguarda solo i rischi derivanti dalle interferenze che possono verificarsi nell'effettuazione della prestazione. Potrà essere integrato ed aggiornato prima della stipula del contratto.

Per i rischi derivanti dall'attività delle singole ditte operanti presso l'impianto sportivo G. Grizzo di via Micela resta immutato l'obbligo dei rispettivi datori di lavoro di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

Il presente documento si prefigge quindi di:

- Evidenziare le interferenze che possono verificarsi nello svolgimento delle attività lavorative presso la sede dell'impianto sportivo G. Grizzo di via Micela;
- Valutare i possibili rischi derivanti dalle interferenze;
- Individuare le misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo tali rischi;
- Promuovere la cooperazione e il coordinamento tra l'Amministrazione e l'appaltatore per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
- Favorire l'informazione reciproca in merito a tali misure.

Si deve considerare che l'attività di manutenzione straordinaria della struttura, attrezzature e impianti e dell'area di pertinenza a carico della committenza potrà comportare che eventuali interventi di ripristino e mantenimento dell'edificio e delle pertinenze vengano effettuati da personale del Comune o terzi da questo incaricati.

Tali interventi potrebbero generare rischi accessori per le attività ordinarie svolte nella struttura: in tal caso si procederà con una riunione di coordinamento ed aggiornamento del DUVRI.

Il Comune di Cordenons fornisce all'impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

L'appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare a tutto il personale alle dipendenze proprie, tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni relative alla tutela della salute e prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro.

Ogni intervento di manutenzione viene preventivamente concordato possibilmente in orari diversi da quelli di funzionamento dell'impianto; diversamente si valuteranno adeguate delimitazioni delle aree di intervento e/o altre misure/procedure di sicurezza.

Committente: Comune di Cordenons

Datore di Lavoro: Ing. Marco Zanet

RSPP: GEO. Antonio Tieghi _____

appaltatore:

Datore di lavoro: _____

Referente del coordinamento per la sicurezza _____

L'obiettivo della cooperazione e del coordinamento tra il committente ed l'appaltatore è la salvaguardia della salute e della sicurezza delle persone presenti nel luogo di lavoro, siano esse indistintamente, lavoratori del committente o dell'appaltante. Per raggiungere tali finalità, necessita la predisposizione di misure atte a garantire che tutte le aziende appaltatrici (o i lavoratori autonomi) che operano presso l'impianto sportivo G. Grizzo di via Micela, rispettino comportamenti, prassi e procedure adottati e coerenti con i principi aziendali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto assoluto delle specifiche normative e leggi vigenti.

Le ditte esterne, per quanto di competenza, devono sempre garantire le condizioni di sicurezza in ogni fase lavorativa connessa con l'appalto, nel pieno rispetto delle normative vigenti sia per quanto riguarda le modalità operative, sia per quanto concerne le macchine e le attrezzature impiegate. Tali condizioni devono essere volte alla tutela sia dei propri lavoratori sia di altri soggetti che, a vario titolo e comunque motivatamente, possono trovarsi all'interno dell'area interessata dai lavori durante l'esecuzione degli stessi.

3. IDENTIFICAZIONE DELL'APPALTO

Il servizio si svolgerà dal _____ al 30.06.2022 con opzione di rinnovo per un altro anno.

Lo scopo del presente appalto è quello di assicurare, tramite una corretta ed agile gestione, il più ampio utilizzo dell'impianto per le finalità sportive e sociali.

Forma oggetto dell'appalto la gestione dell'impianto sportivo G. Grizzo di via Micela e relative pertinenze come individuato al successivo articolo.

La gestione dovrà assicurare il funzionamento del suddetto impianto alle condizioni stabilite nel capitolato d'oneri e nell'offerta tecnica.

L'appalto prevede a carico dell'aggiudicatario, denominato anche "gestore", mediante la propria organizzazione, mezzi tecnici, attrezzi e personale, la gestione dell'impianto ed il diretto coordinamento di ogni operazione amministrativa, tecnica, economica necessaria a rendere il servizio efficace ed efficiente.

Sono a carico dell'appaltatore i seguenti servizi:

- Servizio di apertura, chiusura e custodia dell'impianto
- Servizio di manutenzione del verde e dei terreni di gioco;
- Servizio di pulizia;
- Servizi di manutenzione ordinaria generale della struttura e relative attrezzature ed impianti;
- il mantenimento e il rispetto delle condizioni di sicurezza relative all'impianto stesso;

- i servizi sportivi indicati nell'offerta tecnica

La gestione dell'impianto dovrà essere effettuata nel rispetto delle normative vigenti, garantendo la continuità delle funzioni e dei servizi.

La struttura sportiva oggetto dell'appalto, comprende:

- n. 1 campo per il gioco del calcio;
- n. 1 palestra polivalente (pallacanestro, pallavolo, altri sport), in fase di completamento, non ancora disponibile nella prima fase del contratto;
- n. 1 pista di atletica;
- n. 2 immobili con locali spogliatoi con docce e wc annessi, di cui uno con locale per pronto soccorso – doping e un locale segreteria e servizio;
- impianti tecnologici connessi;
- N. 1 manufatto adibito a tribuna omologato per una capienza di n. 352 posti a sedere più 3 posti per disabili;
- n. 4 magazzini sotto tribuna;
- locale biglietteria + spazio da adibire a punto ristoro;
- area verde di sfogo, recintata, interna al complesso;
- un locale al piano terra e due al primo piano posti sui lati dello stabile ospitante gli spogliatoi aventi le seguenti destinazioni:

- locale 1: destinato ad un uso saltuario o stagionale, con calendario d'uso gestito dal Comune, sulla base del quadro tariffario di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 145 del 05.10.2017, per attività sportive compatibili con le caratteristiche e le dimensioni dei locali, conferenze corsi e riunioni e altre attività di carattere culturale, educativo, sociale, sportivo e d'interesse generale, con riserva d'uso gratuito di n. 5 giorni al Comune;

- locale 2: destinato esclusivamente all'attività amministrativa ed organizzativa relativa allo sviluppo dei progetti sportivi diretti a valorizzare le discipline praticate nell'impianto, quindi come pertinenza dello stesso, assegnato al gestore della struttura, che non potrà sub concederlo o affittarlo a terzi;

- **locale 3:** destinato all'attività ricreativa del terzo tempo delle attività sportive delle società che frequentano l'impianto, quindi come pertinenza dello stesso.

4. SOGGETTI CHE OPERANO NELL'IMPIANTO G. Grizzo di via Micela

- **Personale del committente** - svolge i seguenti compiti:

Personale amministrativo: Responsabile di Area ed istruttore del Servizio - **Presenza occasionale**

Personale operaio: sopralluoghi e manutenzioni straordinarie a carico del Comune - **Presenza occasionale;**

- **Personale del gestore-** svolge i seguenti compiti:

- Servizio di custodia
- Servizio di pulizia
- Servizi di manutenzione ordinaria secondo quanto previsto dal capitolato d'oneri ed indicato nell'offerta tecnica.
- Il mantenimento e il rispetto delle condizioni di sicurezza relative all'impianto stesso.
- Gestione rapporti con l'utenza

Presenza giornaliera;

c) **Associati ed utenti delle associazioni affidatarie dei locali adiacenti gli spogliatoi,** svolge i seguenti compiti: transito all'interno dell'impianto per raggiungere le sedi.

5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DEL COMUNE

- Comunicazione all'appaltatore circa eventuali rischi specifici presenti sul luogo di lavoro;
- Comunicazione all'appaltatore in merito alla presenza di terzi preposti all'esecuzione di interventi saltuari od occasionali;
- Predisposizione di ogni misura operativa atta a eliminare o a ridurre al minimo l'esecuzione di interventi in orari coincidenti con quelli del personale della ditta appaltatrice o con quelli di altra impresa.

6. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELL'APPALTATORE

- Consegna all'Amministrazione del documento di valutazione dei rischi della propria attività lavorativa e delle misure di prevenzione e protezione adottate (artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008);
- Nomina di un referente del coordinamento per la sicurezza;
- Adozione di procedure che assicurino che ogni lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza;
- Comunicazione delle misure di emergenza adottate;
- Messa a disposizione di ciascun addetto di idonei dispositivi di protezione individuale per lo svolgimento delle proprie mansioni;
- Segnalazione di eventuali pericoli;
- Predisposizione di ogni altra misura operativa atta ad eliminare o quantomeno a ridurre ogni possibile rischio di interferenza.

7. NORME GENERALI DI SICUREZZA

- Si riportano divieti e obblighi di carattere generale e norme comportamentali specifiche relative allo svolgimento del servizio, che i lavoratori operanti nella struttura devono osservare:
- comunicare preventivamente l'elenco con i nominativi degli addetti all'impianto che saranno chiamati ad operare e, se necessario, aggiornarlo tempestivamente ad ogni variazione;
- rispettare il contenuto della segnaletica installata nei locali;
- Non accedere a locali o aree per le quali non si è autorizzati;
- Non accedere alle zone transennate;
- Non correre all'interno delle aree di lavoro, a meno che non si verifichi una situazione di emergenza;
- Non consumare cibi o bevande in aree non idonee, con presenza di sostanze pericolose e rifiuti;
- Non utilizzare fiamme libere nelle aree a rischio, indicate dalla cartellonistica;
- Non fumare all'interno dei locali;
- Non bere alcool, non assumere stupefacenti o medicinali che possono creare stato confusionale, diminuendo l'attenzione sul lavoro;
- Non effettuare movimenti bruschi e pericolosi che possono provocare disattenzione ad altri lavoratori;
- Non utilizzare, all'interno delle strutture, attrezzature che non rientrino tra quelle previste per lo svolgimento delle attività;
- Non compiere di propria iniziativa manovre e operazioni che non siano di competenza e che possono perciò compromettere la sicurezza anche di altre persone;
- Non ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali e attrezzature di qualsiasi natura;
- Utilizzare apparecchi e componenti elettrici con marchio di certificazione UE e in buono stato di conservazione; non fare uso di cavi giuntati e/o che presentino lesioni o abrasioni;

- Non intervenire mai su impianti e attrezzature elettriche al di fuori di quanto specificamente previsto nel capitolato d'oneri;
- Indossare abiti idonei al lavoro da svolgere e atti a tutelare la sicurezza in relazione alle specifiche attività;
- non frequentare aree diverse da quelle interessate dai lavori, salvo sussistano fondate necessità quali, ad esempio, segnalazioni di emergenza e/o richieste di soccorso;
- Applicare le procedure aziendali di emergenza e di evacuazione in caso di incendio;
- Riferire di ogni situazione di rischio, pericolo, infortunio, ecc..... al responsabile dell'Amministrazione del Comune di Cordenons.

8. VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE

FASI	Valutazione rischi da interferenze		Misure preventive di protezione
	Possibili interferenze	Evento/danno	
Pulizie locali (spogliatoi e palestra)	Presenza del personale dell'appaltoatore che effettuano nonché di possibili utenti	Urto, inciampo, rischio caduta e scivolamenti. Esposizione a sostanze chimiche, polveri virus	Effettuare le operazioni preventivamente o successivamente lo svolgersi delle attività sportive da parte delle società, compresi gli allenamenti. Delimitazione dell'area interessata, con segnaletica e cartellonistica adeguata. Mantenere i prodotti chimici correttamente stoccati in appositi armadietti chiusi a chiave e in locali appositamente destinati (non stoccare nel locale caldaia). DPI e osservanza protocolli anti Covid
Sfalcio erba	Presenza del personale dell'appaltatore che effettuano nonché di possibili utenti	Urto, rischio di inciampo, proiezioni di schegge o di sassi durante la lavorazione virus	Non effettuare le operazioni durante lo svolgimento delle attività sportive compresi gli allenamenti, ma svolgere le operazioni prima dell'inizio delle attività da parte delle società. Delimitazione dell'area interessata con recinzione/transennatura e idonea, segnaletica cartellonistica. DPI e osservanza protocolli anti Covid. E' responsabilità dell'appaltatore usare attrezzature a norma di legge.
Manutenzioni ordinarie	Presenza del personale dell'appaltatore che effettuano nonché di possibili utenti	Urto, inciampo, rischio caduta, rischio caduta e scivolamenti, esposizione a sostanze chimiche, polveri. virus	Non effettuare le operazioni non durante lo svolgimento delle attività sportive compresi gli allenamenti, ma svolgere le operazioni prima dell'inizio delle attività da parte delle società. E' responsabilità dell'appaltatore usare attrezzature e prodotti a

			norma di legge. Delimitazione dell'area, con idonea segnaletica. DPI e osservanza protocolli antiCovid
Manutenzioni straordinarie e manutenzioni a carico di soggetti esterni.	Presenza del personale comunale o di ditte esterne che le effettuano, personale dell'appaltatore nonché di possibili utenti	Urto, inciampo, rischio caduta, rischio caduta e scivolamenti, esposizione a sostanze chimiche, polveri. virus	Concordare con il Comune o le ditte il calendario degli interventi evitando di effettuare altre operazioni nelle aree interessate. Delimitazione delle aree con idonea segnaletica. Adeguare se necessario il calendario d'uso. DPI e osservanza protocolli antiCovid

9. COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZA

Nel D.Lgs. 81/2008 viene ribadito l'obbligo, introdotto dalla legge 127/2007, di indicare nei singoli contratti i costi relativi alla sicurezza del lavoro. Tali costi si riferiscono alle misure adottate per ridurre le interferenze, e non anche alle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi propri delle attività.

Urto, rischio di inciampo, proiezioni di schegge o di sassi durante la fase "sfalcio erba", virus	Segnalazione temporanea con transenne e/o paletti alti almeno cm. 90 con base metallica.	€ 40,00 (a unità)
	Cartellonistica protocolli Covid	€ 360,00
Urto, inciampo, rischio caduta e scivolamenti, durante la fase pulizia locali, virus	Cavalletto di segnalazione "Pavimento pericoloso, pericolo di caduta". Cartellonistica protocolli Covid.	€ 15,00 (a unità) € 45,00
	Cassetta pronto soccorso	€ 25,00
		€ 430,00

Resta inteso che il presente documento va letto quale strumento finalizzato alla gestione delle sole attività interferenti, per la loro specifica durata, lo stesso deve essere coordinato con la rispettiva presa visione della specifica Valutazione del Rischio dell'Appaltante e dell'appaltatore.

10. INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEL DUVRI

Prima della stipulazione del contratto, sarà redatto il DUVRI definitivo. Il documento terrà conto delle integrazioni e delle eventuali variazioni proposte dall'appaltatore e condivise dall'Amministrazione, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzabili del servizio.

Il DUVRI potrà comunque essere integrato anche nel corso di svolgimento del servizio, per la sopravvenuta valutazione di nuovi e attualmente non prevedibili rischi da interferenza, con l'individuazione delle relative misure preventive.

11. SOPRALLUOGO E RIUNIONI

L'Amministrazione Comunale fornisce a richiesta, all'aggiudicatario, copia del piano di emergenza e del documento di valutazione dei rischi predisposto dall'Amministrazione.

Prima che l'impresa esterna aggiudicataria del servizio di cui in oggetto operi presso l'impianto sportivo dovrà essere svolto almeno un incontro di cooperazione e coordinamento, nel rispetto del calendario previsto, in collaborazione con i Responsabili del Comune di Cordenons.

NEL CASO IN CUI SI RAVVISINO CRITICITA' O INTERFERENZE NON PREVENTIVAMENTE CONSIDERATE IN SEDE DI STESURA DEL PRESENTE DUVRI, SIA DA PARTE DEL COMMITTENTE CHE DA PARTE DELL'APPALTATORE, IL PRESENTE DOCUMENTO DOVRA' ESSERE RIFORMULATO CON LE SPECIFICHE INTEGRAZIONI.